



CARLO ALBERTO ECC. ECC.

Nell'intendimento di far scomparire dal Codice penale da Noi sanzionato il 26 ottobre 1839 alcune disposizioni che più non sono in armonia coll'attuale ordine politico; siccome già ebbimo a riconoscere nell'estendere col Decreto 5 prossimo passato agosto lo stesso Codice alla Sardegna;

Valendoci delle facoltà straordinarie attribuite al Nostro Governo colla Legge del due scorso agosto;

Sull'avviso conforme del Nostro Consiglio dei Ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

1. La disposizione limitativa risultante dalla clausola, *col laccio sulle forche*, di cui nell'art. 24 del Codice penale, è abrogata.

Sono parimenti abrogati:

1.° Il disposto dall'art. 731;

2.° Le disposizioni riguardanti i reati in materia di stampa in quanto sono contrarie alla Legge speciale sulla medesima, emanata il 26 scorso marzo;

3.° Le disposizioni contenute nell'art. 482 e nei tre articoli successivi, come ogni altra disposizione di detto codice contraddicente allo Statuto fondamentale.

Il Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazie e giustizia, è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà pubblicato nei luoghi e modi soliti, inserito negli atti del Governo, e registrato nell'Ufficio del Controllo generale.

Dato in Torino il ventisei settembre mille ottocento quarantotto.

CARLO ALBERTO

V. PINELLI. – V. DI REVEL. – V. COLLA.

F. MERLO.